

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 10	DATA 17-01-2024
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024 RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, AFFISSIONI E MERCATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CUP)		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDI **DICIASSETTE** DEL MESE DI **GENNAIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024 RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, AFFISSIONI E MERCATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (CUP).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

Che con Decreto del Ministro degli Interni del 22 dicembre 2023 è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che l'articolo 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che: *"I Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscano il Canone per sostituire la Tassa ed il Canone per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari, nonché il Canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilita dall'Ente Proprietario della strada (disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;

Che la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della citata Legge statuisce che: *"Il Canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone Unico, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Che il comma 819, della sopraindicata Legge stabilisce che: *"Il presupposto del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato"*;



Che l'art. 1, comma 818, della Legge 160/2019 ha stabilito che: *"Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del Canone, alle strade urbane individuate che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del Codice della Strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:*

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali";

Che il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198) contenente "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito in Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, ha posticipato, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di posare arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

Che l'art. 11, comma 8, della Legge del 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza 2022", modificando l'art. 40, comma 1, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, "proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle misure di semplificazione per i pubblici esercizi di cui all'articolo 9 ter, comma 5, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, salva disdetta dell'interessato". Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture inamovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni. In questo caso, non si applica il limite temporale dei centottanta (180) giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo unico edilizia (DPR 380/2021) applicato con riferimento alle opere stagionali:

Che tali semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico (CUP) non implicano l'esenzione dal pagamento del canone, pertanto, a far data dal 1 gennaio 2024, il pagamento del canone è dovuto da parte dei soggetti interessati;

Che l'articolo 1, comma 831, della Legge 160/2019 recita testualmente: *"Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica*



gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi di rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: Comuni fino a 20.000 abitanti tariffa pari ad Euro 1,50”;

Che il comma 5-ter, dell'articolo 40, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, 831-bis, alla Legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale dispone che: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente. Il Canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Si tratta di una nuova fattispecie di Canone Patrimoniale, di seguito “Canone Antenne” che si differenzia da quello dovuto per l'Occupazione del Suolo Pubblico con cavi e condutture per la fornitura di Servizi di Pubblica Utilità, disciplinata dal comma 831. La diversità è precisata in primo luogo dalla stessa nuova norma, laddove si prevede che il Canone cd. “Antenne” si applica alle Occupazioni che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, ovvero alle Occupazioni che comunque riguardano Suolo Pubblico. Per quanto riguarda la differenza sostanziale tra le Occupazioni disciplinate dai commi 831 e 831-bis, questa va ricercata nelle modalità di calcolo del Canone dovuto. La quantificazione del Canone per le Occupazioni previste dal comma 831 è direttamente collegata al numero delle utenze, non considerate, invece, dal comma 831-bis;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale;



Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.03.2023 sono state approvate le Tariffe anno 2023 relative all' Occupazione di Aree Pubbliche, Esposizioni Pubblicitarie, Affissioni e Mercato, ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Unico Mercatale (CUP);

Ritenuto di procedere per l'anno 2024 alla conferma delle Tariffe e dei relativi Coefficienti stabiliti nell'anno 2023 con la Deliberazione sopra citata riguardo alle diverse fattispecie previste nel Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale, siano esse permanenti o temporanee, così come indicate nell' allegata Tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri di cui all'art.49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2024 le Tariffe ed i relativi Coefficienti stabiliti nell'anno 2023 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.03.2023 riguardo alle diverse fattispecie previste nel Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale, siano esse permanenti o temporanee, così come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che i termini per il versamento del Canone *de quo* sono disciplinati nel Titolo VII Riscossione, Accertamenti e Sanzioni del Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale (CUP) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.03.2023;
3. Di dare diffusione alla presente Deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Concessionario AMGA Legnano S.p.A. con sede amministrativa in Legnano Via Per Busto Arsizio n. 53;
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Tributi Personale Demografici, alla Responsabile dell'Area Polizia Locale nonché al Responsabile dell'Area Lavori



Pubblici Patrimonio e Tutela Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, gli ulteriori adempimenti.

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs. N. 267/2000.

All.ti:

- **Tablelle Tariffe e Coefficienti;**

- **Parere.**



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **24 GEN. 2024**

e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **24 GEN. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. **7** fogli, di cui si omettono gli allegati.

24 GEN. 2024

Li



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala